

# Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale

Roma 15 maggio 2023

# Ambito oggettivo delle Regole tecniche

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici» pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2023, (di seguito **Codice** ) prevede all'articolo 26, comma 1, che i **requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale** di cui all'articolo 25 del Codice, nonché la **conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2** sono stabiliti dall'AGID, di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, attraverso un proprio provvedimento (di seguito **Regole tecniche**).

Inoltre, prevede all'articolo 26, comma 2 del Codice che con le Regole tecniche sono stabilite le **modalità per la certificazione di tali piattaforme**.

Infine, prevede che le Regole tecniche stabiliscono **le caratteristiche dei registri distribuiti nel caso di piattaforme di emissione di garanzie fideiussorie** operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.

# Ambito soggettivo delle Regole tecniche

Sono **destinatari** delle Regole tecniche:

- I **Titolari** delle piattaforme di approvvigionamento digitale  
Soggetti che sviluppano la Piattaforma, garantiscono che essa sia conforme ai requisiti del Codice e delle Regole tecniche e la sottopongono a certificazione AGID ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del Codice, con le modalità specificate nelle Regole tecniche
- I **Gestori** delle piattaforme di approvvigionamento digitale  
Soggetti che gestiscono l'esercizio di una piattaforma certificata, garantendone il corretto funzionamento e la sicurezza, in conformità alle Regole tecniche
- I soggetti che realizzano piattaforme che consentono la verifica delle garanzie fideiussorie basata su registri distribuiti

Le **Piattaforme di approvvigionamento digitale** sono definite all'articolo 25 del Codice come l'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, **utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione)** interagendo con i servizi della BDNCP, gestita dall'ANAC (articolo 62-bis del CAD), e della PDND, gestita dalla Presidenza del Consiglio (articolo 50-ter del CAD)

# Requisiti tecnici

I requisiti tecnici cui le piattaforme devono conformarsi sono raggruppati in **3 classi**:

- 1. Requisiti generali** derivanti dal rispetto dei principi e disposizioni richiamati dall'art. 19 c. 1 del Codice (Requisiti di **Classe 1**)
- 2. Requisiti funzionali** relativi al ciclo di vita dei contratti, raggruppati nelle sottoclassi: generali (Requisiti di **Classe 2a**) e specifici (Requisiti di **Classe 2b**)
- 3. Requisiti per l'interoperabilità**, per l'integrazione con i servizi della BDNCP di ANAC (Requisiti di **Classe 3**)

Solo i requisiti dei punti 2 e 3, rivolti primariamente ai Titolari, sono oggetto di certificazione AGID.

Il rispetto dei requisiti generali e dei requisiti funzionali diretti ai Gestori non è oggetto di certificazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del Codice; restano ferme tutte le disposizioni normative applicabili.

# Requisiti generali (Classe 1)

Requisiti tecnici per il rispetto dei principi e disposizioni richiamati dall'articolo 19, comma 1 del Codice:

- principi e disposizioni del CAD
- esercizio dei diritti di cittadinanza digitale
- principi di neutralità tecnologica e di trasparenza
- protezione dei dati personali
- sicurezza informatica

I Titolari delle piattaforme e, per quanto applicabile, i relativi Gestori, devono rispettare:

- le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) n. 2016/679
- le disposizioni in materia di sicurezza informatica, in particolare i requisiti minimi di cui all'Allegato B del Regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 emesso dall'AGID
- il d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, in relazione ai dati e alle informazioni da gestire e rendere fruibili in formato aperto

e devono altresì rispettare almeno le seguenti Linee Guida AGID:

- le «Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici», emesse dall'AGID ai sensi del CAD
- le «Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici» emesse dall'AGID ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4

# Requisiti generali (Classe 1)

## I Titolari e i Gestori delle piattaforme devono:

- monitorare costantemente la pubblicazione di norme, linee guida e regole tecniche al fine di garantire la conformità alle norme applicabili delle piattaforme e dei servizi da esse prestati
- operare in linea con quanto previsto da standard e best practice come ISO/IEC 20000-1, ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001; eventuali certificazioni, il cui ambito sia coerente, possono essere uno strumento a supporto della prova del rispetto di quanto qui previsto

## I Gestori delle piattaforme devono:

- utilizzare piattaforme cui sia stato rilasciato il Certificato AGID secondo quanto stabilito dall'articolo 26, comma 2 del Codice e presenti nell'apposito registro tenuto dall'ANAC, secondo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo
- Configurare e gestire le piattaforme in conformità alle Regole tecniche ed alle istruzioni fornite dal Titolare

Nel caso in cui il Titolare ed il Gestore della piattaforma siano un medesimo soggetto, deve essere garantita una separazione organizzativa interna che consenta di attribuire le responsabilità individuate delle Regole tecniche ai ruoli di Gestore e Titolare

# Requisiti funzionali generali del ciclo di vita dei contratti (Classe 2a)

## Accesso digitale alla piattaforma

- La piattaforma deve consentire l'identificazione degli utenti tramite i meccanismi di identificazione elettronica SPID e CIE
- La piattaforma deve consentire l'identificazione elettronica degli utenti anche tramite altre forme, conformemente alla normativa vigente
- La piattaforma deve garantire l'univocità del soggetto identificato indipendentemente dal meccanismo di identificazione elettronica utilizzato
- L'identificazione elettronica dell'utente deve essere garantita al momento dell'accesso e rimane valida fino al termine della sessione di lavoro (es. eventuale integrazione con il sistema di single sign on dell'ente) fermo restando il rispetto dei requisiti di sicurezza

# Requisiti funzionali generali del ciclo di vita dei contratti (Classe 2a)

## Registrazione, profilazione e delega

- La piattaforma deve prevedere un sistema di profilazione che consenta di associare un profilo applicativo alle singole utenze delle rispettive organizzazioni: Stazione Appaltante, Operatore Economico, Gestore della piattaforma
- La piattaforma deve prevedere in relazione alla Stazione appaltante un profilo applicativo per il ruolo RUP, di cui all'articolo 15 del Codice, e dovrebbe rendere disponibili funzioni di creazione e revoca di ulteriori profili con specifiche deleghe in relazione alla gestione del ciclo di vita dei contratti
- La piattaforma deve prevedere, ove applicabili, profili applicativi per i ruoli di Direttore dell'esecuzione o Direttore dei Lavori, Punto ordinante, Punto istruttore, Presidente di Commissione, deve consentire di associare allo stesso utente ruoli diversi e può rendere disponibili funzioni di creazione e revoca di ulteriori profili applicativi
- La piattaforma deve consentire al Gestore, e può consentire al RUP o al suo delegato, di conoscere il dettaglio di ogni profilo applicativo e le singole attività che esso può svolgere per ogni fase del ciclo di vita del contratto e tutte le associazioni utente-profilo
- La piattaforma deve prevedere in relazione all'Operatore Economico un profilo applicativo per il ruolo di legale rappresentante o suo delegato e può rendere disponibili funzioni di creazione e revoca di ulteriori profili applicativi
- La piattaforma deve prevedere in relazione al Gestore un profilo applicativo per l'amministrazione della piattaforma (es. admin) e può rendere disponibili funzioni di creazione e revoca di ulteriori profili applicativi con specifiche funzioni amministrative individuate dal Gestore



# Requisiti funzionali generali del ciclo di vita dei contratti (Classe 2a)

## Tracciabilità

- La piattaforma deve gestire un Registro di sistema, costituito da uno o più log, che garantisce la registrazione di ogni accesso (utente e profilo applicativo) degli eventi significativi in relazione al ciclo di vita del contratto
- Per ogni evento registrato nel Registro di sistema la piattaforma deve riportare data e ora e, ove applicabili nel contesto dell'evento, i dati identificativi del soggetto fisico o giuridico o del dispositivo che ha determinato l'evento, la singola operazione effettuata con le informazioni necessarie alla sua contestualizzazione, l'indirizzo IP di provenienza e altre informazioni ritenute utili
- La piattaforma deve garantire che nessun profilo applicativo possa alterare il Registro di sistema
- La piattaforma deve garantire l'inalterabilità del Registro di sistema e la possibilità di verifica della sua integrità

# Requisiti funzionali generali del ciclo di vita dei contratti (Classe 2a)

## Comunicazioni digitali

- La piattaforma deve gestire le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al Codice, implementando un'area specifica di comunicazione tra SA e OE in relazione alla procedura. Con riferimento a tale area:
  - La piattaforma deve tracciare nel Registro di sistema ogni evento di invio e ricezione
  - La piattaforma deve conservare nel fascicolo di gara ogni comunicazione
- Per le comunicazioni non previste dalle piattaforme, quest'ultime devono consentire alle stazioni appaltanti di inserire tali comunicazioni nel fascicolo di gara, tracciando l'operazione nel Registro di sistema
- La piattaforma deve informare in maniera chiara dove avvengono le comunicazioni che hanno rilevanza in relazione alla procedura e richiedere i consensi necessari
- La piattaforma può prevedere ulteriori meccanismi di notifica indicando in modo chiaro quale sia il canale che produce gli effetti di comunicazione

# Quadro sinottico dei Requisiti funzionali generali del ciclo di vita dei contratti (Classe 2b, sfondo azzurro) e Interoperabilità (Classe 3, sfondo verde)

Requisiti afferenti alle piattaforme di approvvigionamento digitale applicabili alle attività del ciclo di vita dei contratti pubblici

Ciclo di vita dei contratti pubblici (art. 21 c. 1)	Requisiti di piattaforme e servizi digitali (art. 22 c. 2)						
	a) Redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale	b) pubblicazione e trasmissione dei dati e documenti alla BDNCP	c) accesso elettronico alla documentazione di gara	d) presentazione del DGUE in formato digitale e interoperabilità con il FVOE	e) presentazione delle offerte	f) apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale	g) controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e gestione delle garanzie
Programmazione	Classe 2b	Classe 3	Classe 2b	NO	NO	NO	NO
Progettazione	Classe 2b	NO	Classe 2b	NO	NO	NO	NO
Pubblicazione	Classe 2b	Classe 3	Classe 2b	Classe 2b (DGUE)	Classe 2b	Classe 2b	Classe 3
Affidamento	Classe 2b	Classe 3	Classe 2b	Classe 3 (FVOE)	NO	Classe 2b	Classe 3
Esecuzione	Classe 2b	Classe 3	Classe 2b	Classe 3 (FVOE)	NO	Classe 2b	Classe 3

## Note:

- La Programmazione prevede l'invio alla BDNCP delle schede con la documentazione necessaria in relazione alla pianificazione triennale
- La Progettazione è intesa come predisposizione della documentazione per ogni gara programmata ed è successiva all'attivazione della procedura del relativo contratto
- Pubblicazione è la fase di svolgimento della procedura di gara che prevede anche la creazione del fascicolo di gara e la messa a disposizione agli OE della documentazione pubblica di gara
- La fase di Esecuzione prevede l'invio alla BDNCP delle schede con la documentazione necessaria per il monitoraggio

# Requisiti Classe 2b

## a) Redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale

- La piattaforma deve garantire la redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale in tutte le attività del ciclo di vita del contratto, nel rispetto del paragrafo 2.1.1 delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (formazione del documento informatico), dell'allegato 2 di tali linee guida, in relazione ai formati e dell'allegato 5 relativamente ai metadati
- La piattaforma deve dichiarare le dimensioni massime e i formati dei file accettati
- La piattaforma può indicare limitazioni di formato per ragioni di sicurezza, ad esempio in relazione ai codici eseguibili
- La piattaforma deve accettare documenti con firma o sigillo elettronico
- La piattaforma deve specificare per quali formati effettua la validazione di firme e sigilli elettronici
- In caso di mancata accettazione di un documento la piattaforma deve fornire indicazioni chiare sul motivo (es. superamento limite dimensionale, errore di validazione della firma, ecc.)

# Requisiti Classe 2b

## c) Accesso elettronico alla documentazione di gara

- La piattaforma deve rendere disponibili dati e informazioni che raccoglie nelle varie fasi del ciclo di vita della gara nel rispetto dei vincoli prestabiliti dal Codice
- La piattaforma, prima di autorizzare l'accesso a dati ed informazioni relativamente alla documentazione di gara, deve effettuare i seguenti controlli:
  - identificare il soggetto che richiede l'accesso, nel rispetto dei requisiti di classe 2a di Accesso digitale alla piattaforma
  - associare eventuali profili applicativi e deleghe validi per tale soggetto al momento dell'accesso, nel rispetto dei requisiti di classe 2a di Registrazione, profilazione e delega
  - verificare i diritti di accesso in relazione ai profili/deleghe validi e alla fase in cui si trova la gara nel rispetto delle limitazioni previste dal Codice
  - tracciare tutti gli accessi, nel rispetto dei requisiti di classe 2a di Tracciabilità
- Nel caso di oscuramento di parti dell'offerta ai sensi dell'articolo 36, la piattaforma deve gestire il collegamento coi documenti non oscurati ed i diritti di accesso corrispondenti

Nota: questo requisito è collegato alla lettera f) *Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale*

# Requisiti Classe 2b

## d) Presentazione del DGUE in formato digitale

- La piattaforma deve garantire la redazione o acquisizione del DGUE di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 nella fase di pubblicazione della procedura di gara nel formato definito dalle linee guida AGID in vigore basato sul formato strutturato XML conforme al modello dati ESPD-EDM ver 2.1.1, definito dalla Commissione europea.

# Requisiti Classe 2b

## e) Presentazione delle offerte

- La piattaforma deve fornire all'OE schemi e moduli per la formazione o funzioni di caricamento dei documenti dell'offerta
- La piattaforma deve fornire funzioni di tracciatura relativamente all'istante di caricamento e all'integrità del contenuto dei documenti dell'offerta
- La piattaforma deve rendere riservato (non leggibile) il contenuto dei documenti che compongono le offerta impedendo la leggibilità del contenuto a chiunque, fino al giorno fissato per la loro apertura
- La piattaforma deve consentire l'invio di integrazioni dell'offerta, quando previsto dal Codice
- La piattaforma deve consentire di raggruppare la documentazione che compone l'offerta in offerta tecnica, offerta economica e altra documentazione amministrativa e di procedere separatamente all'apertura dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e della documentazione amministrativa (qui di seguito i raggruppamenti sono indicati con «Buste»)
- La piattaforma deve consentire di associare al soggetto formalmente autorizzato all'apertura delle «Buste» il profilo applicativo che abilita tale funzione
- Dopo l'apertura, la piattaforma deve consentire l'accesso al contenuto delle «Buste» solo ai soggetti formalmente autorizzati
- La piattaforma traccia nel Registro di sistema:
  - l'assegnazione e la revoca dei profili applicativi che consentono l'apertura delle «Buste» e la possibilità di accedere al contenuto dopo l'apertura con l'indicazione del soggetto cui si riferisce
  - l'evento di apertura delle «Buste» ed il successivo accesso al contenuto con l'indicazione del soggetto cui l'evento si riferisce
- La piattaforma deve consentire di rendere distinguibili tra loro i soggetti che hanno rispettivamente il diritto di apertura delle «Buste» ed accesso al relativo contenuto e il diritto di gestione/trattamento del Registro di sistema, fermo restando il requisito di immodificabilità del Registro di sistema
- La piattaforma deve supportare l'inversione procedimentale

# Requisiti Classe 2b

## f) Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale

- La piattaforma deve predisporre le informazioni necessarie per la conservazione a norma del fascicolo di gara secondo le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e i relativi allegati
- La piattaforma deve predisporre i metadati obbligatori per la documentazione di gara in conformità con l'allegato 5 «Metadati» delle citate LLGG, con l'esclusione dei metadati che dipendono dal piano di classificazione e relativo piano di organizzazione delle aggregazioni documentali adottato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 64 del TUDA
- Per consentire alla Stazione Appaltante di identificare correttamente i documenti coerentemente col proprio piano di organizzazione delle aggregazioni documentali, la piattaforma deve fornire i seguenti metadati relativi al fascicolo di gara, che costituiscono identificatori persistenti ai sensi delle LLGG:
  - L'identificatore del contratto (o appalto) fornito da ANAC
  - Il CIG
- La piattaforma deve consentire la visione, l'import/export del Fascicolo in qualunque momento del ciclo di vita del contratto, con le limitazioni indicate in riferimento alla lettera c) *Accesso elettronico alla documentazione di gara*



# Requisiti Classe 3

Riguardano gli aspetti di interoperabilità con la PDND e l'integrazione con i servizi infrastrutturali abilitanti di ANAC:

- La piattaforma deve ottenere la certificazione AGID secondo quanto stabilito dalle Regole tecniche per poter effettuare la registrazione sulla PDND
- La piattaforma deve rispettare quanto previsto dalle "Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati" [LG\_ITEROP] che adottano il modello di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni (MoDI) fondato sull'Infrastruttura tecnologica d'interoperabilità (PDND) di cui all'articolo 50-ter del CAD
- Ogni Gestore di piattaforma certificata si deve registrare alla PDND col ruolo di Fruitore (ruolo definito dalle [LG\_ITEROP]) degli e-service esposti da ANAC e previsti dai relativi provvedimenti
- La piattaforma deve identificare tramite SPID o CIE, o altro mezzo di identificazione elettronica rilasciato nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9 del Regolamento eIDAS, la persona fisica che effettua operazioni sulla piattaforma che comportano l'utilizzo di e-service esposti da ANAC
- La piattaforma deve trasmettere mediante la PDND e secondo quanto previsto da [LG\_ITEROP] il livello di garanzia associato all'identificazione elettronica dell'utente che sta eseguendo operazioni sulla piattaforma che comportano l'utilizzo di e-service esposti da ANAC per i quali è necessario ottenere l'autorizzazione
- Qualora l'e-service ANAC richiamato richieda un livello di garanzia più elevato di quello attivo, la piattaforma deve gestire la richiesta di una ri-identificazione elettronica da parte dell'utente della piattaforma col livello minimo previsto dall'operazione

## Requisiti Classe 3

La piattaforma, mediante l'interazione con i servizi infrastrutturali abilitanti di ANAC richiamati tramite la PDND e in conformità con quanto previsto dal provvedimento ANAC emesso ai sensi dell'articolo 23 comma 5 del Codice deve:

- garantire la **Pubblicazione e trasmissione dei dati e documenti alla BDNCP** (art. 22, c. 2, l. b) )
- acquisire i codici univoci d'identificazione in relazione alla creazione del piano, del contratto e del/dei CIG (uno per ogni lotto, ove previsto) per garantire la metadattazione della documentazione di gara anche al fine di supportare la sua corretta conservazione
- garantire l'**Interoperabilità con il FVOE** (art. 22, c. 2, l. d) ) tramite gli e-service resi disponibili da ANAC gestendo la richiesta ed il recupero dei documenti necessari per le verifiche da parte della SA
- gestire nelle fasi di pubblicazione, affidamento ed esecuzione l'invio delle schede informative e documentazione a supporto necessarie a garantire il **Controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e gestione delle garanzie** (art. 22, c. 2, l. g) )

# Regole tecniche

## Il processo di certificazione AGID prevede:

- Sviluppo di una **checklist** modulare, comprensiva di tutti i requisiti tecnici oggetto di certificazione (Classi 2 e 3) individuando per ciascun requisito i criteri che devono essere soddisfatti
- La checklist sarà pubblicata successivamente alle Regole tecniche e alla disponibilità dell'ambiente di qualificazione di ANAC per la propria piattaforma
- Per il primo periodo dell'applicazione del Codice, si prevede l'invio ad AGID di un'istanza di certificazione costituita da una **autovalutazione** basata sulla checklist, che sarà valutata da AGID ai fine del rilascio della certificazione delle piattaforme
- La seconda fase prevede il coinvolgimento di organismi di terza parte per la valutazione della conformità accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 secondo modalità definite dall'AGID. Gli scenari possibili sono:
  - utilizzo di Laboratori di prova (ISO/IEC 17025)
  - utilizzo di Organismi di Certificazione (ISO/IEC 17065)

L'AGID effettua comunicazione ad ANAC ad ogni rilascio di certificazione con i dati identificativi della piattaforma (Titolare, nome e versione della piattaforma comunicata dal Titolare)

# Regole tecniche

## Caratteristiche dei registri distribuiti per le piattaforme di emissione di garanzie fideiussorie (1/2)

- Si fa riferimento alle seguenti definizioni:
  - «tecnologie basate su registri distribuiti»: articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
  - quanto definito nella norma EN ISO 22739.
- L'ambito oggettivo sono le caratteristiche tecniche dei registri distribuiti nello specifico ambito di applicazione di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, ossia dalle piattaforme che, per consentire la verifica della garanzia fideiussoria, si basano su registri distribuiti. Qui di seguito «piattaforme basate su registri distribuiti»
- Le piattaforme basate su registri distribuiti non devono memorizzare dati personali sui registri distribuiti
- Le piattaforme basate su registri distribuiti devono memorizzare sui registri distribuiti l'impronta (hash value) delle garanzie fideiussorie, sia in versione finale che in eventuali versioni intermedie, e devono utilizzare funzioni di hash approvate dall'AGID nell'ambito delle firme elettroniche qualificate di cui al Regolamento eIDAS. Per versione finale della garanzia fideiussoria si intende la garanzia emessa e firmata digitalmente come previsto dall'articolo 106, comma 3 del Codice
- Le piattaforme basate su registri distribuiti devono consentire la verifica di validità della garanzia fideiussoria a chiunque sia in possesso di un duplicato informatico di garanzia fideiussoria o della sua impronta

# Regole tecniche

## Caratteristiche dei registri distribuiti per le piattaforme di emissione di garanzie fideiussorie (2/2)

- Le piattaforme basate su registri distribuiti devono soddisfare i requisiti generali di Classe 1 in quanto applicabili
- Le piattaforme basate su registri distribuiti devono soddisfare una delle seguenti condizioni:
  - i registri distribuiti su cui si basano devono implementare un sistema di tipo «permissioned» o «permissioned distributed ledger technology system» e devono garantire che la scrittura nei registri distribuiti della garanzia fideiussoria emessa è sotto il controllo di uno dei soggetti cui è consentito rilasciare garanzie fideiussorie ai sensi dell'articolo 106, comma 3 del Codice. L'identificazione elettronica di tali soggetti deve avere un livello di garanzia significativo o elevato con riferimento al Regolamento eIDAS; oppure
  - la scrittura nei registri distribuiti della garanzia fideiussoria emessa è effettuata per mezzo di uno smart contract che deve garantire che solo un soggetto cui è consentito rilasciare garanzie fideiussorie ai sensi dell'articolo 106, comma 3 del Codice è autorizzato a scrivere nel registro distribuito, previa identificazione elettronica con un livello di garanzia significativo o elevato con riferimento al Regolamento eIDAS
- In coerenza col principio DNSH le piattaforme dovrebbero valutare l'utilizzo di meccanismi di consenso efficienti in termini energetici